

In questa ottica si è voluto altresì rivolgere lo sguardo al profilo ordinamentale con particolare riferimento all'organizzazione della struttura ed al compromesso rapporto fra i capi degli uffici giudiziari tributari e direttori degli Uffici di segreteria, per restituire ai primi i poteri di vigilanza e di direzione effettiva degli Uffici, sul modello di ogni altra giurisdizione, di recente loro sottratti, o ad aspetti ancor più peculiari, di natura strettamente procedurale, quali l'uniformazione della tutela cautelare nel processo, contenuto indefettibile del diritto di difesa, o l'eliminazione dell'attuale disparità di trattamento fra le parti in giudizio tramite riconoscimento dell'immediata esecutività delle sentenze tanto in favore dell'ente impositore, quanto del contribuente, od ancora intervenendo con una dettagliata disciplina sull'annunciata istituzione di un organo monocratico, a tutela degli interessi del 'contenzioso minore'. Ipotesi questa - è opportuno sottolinearlo - prefigurata da questo Consiglio, sulla falsariga del 'giudice unico' previsto per le controversie pendenti ex L. n. 146/1998, solo in via meramente subordinata, nella convinzione che la collegialità, in special modo nelle vertenze di natura tributaria, sia sempre ed in ogni caso da preferirsi, a motivo della molteplicità dei profili tecnici ed economico-sociali coinvolti ed assoggettati a valutazione meglio esprimibile da collegio composito e dotato di una visione multidisciplinare.

Per quanto poi concerne l'attività consiliare *strictu sensu*, l'attuale Consiliatura ha inteso da subito aprire una complessa stagione di autoriforma, regolamentare ed organizzativa, per farsi carico della necessità di dare efficacia ed efficienza al proprio agire in un quadro di parsimonioso contenimento delle spese, sebbene non si possa non rilevare come il ruolo che il Consiglio è chiamato a svolgere richieda la disponibilità di ben altre dotazioni e di ben altre risorse di quelle cui attualmente dispone e che vengono sempre ridotte. Si tenga conto, in proposito, che a fronte della diminuzione del potere d'acquisto della moneta negli ultimi dieci anni, la dotazione in assestamento delle disponibilità finanziarie del Consiglio si è decrementata di più del 25%.

Consapevole delle pregresse ed attuali difficoltà, la presente Consiliatura auspica un suo più ampio ed organico coinvolgimento nella formazione dei provvedimenti normativi e di alta amministrazione che attengano alle materie di sua competenza, per il rispetto alla sua funzione di rappresentanza del ricco mondo associativo che da sempre caratterizza la categoria dei giudici tributari.

Ciò premesso, si sta lavorando, in tale prospettiva, a costruire e rafforzare ogni possibile relazione con gli Organi di autogoverno delle altre magistrature,

onde poter rendere manifeste, anche a livello europeo, le posizioni della giurisdizione tributaria nazionale, là dove, cioè, gli ordinamenti ed i poteri nazionali non riescono più a regolare l'inarrestabile e per molti versi fertile processo di globalizzazione, che invoca regole certe, chiare e trasparenti in ambito tributario non meno che altrove.

Molte ed ambiziose le iniziative avviate a tutto campo, di cui sono testimonianza taluni rilevanti interventi d'innovazione, sia per una migliore organizzazione del lavoro delle Commissioni cui è stata dedicata apposita Risoluzione, sia per una maggiore trasparenza dello *status* dei giudici con l'aggiornamento delle rispettive posizioni nel Ruolo Unico, aggiornato ai sensi della L. n. 44/2012, sia in ambito formativo, con l'intensificazione delle linee programmatiche con cui si è voluto dare particolare risalto alla promozione di accordi con ordini professionali e Atenei.

Ed in effetti, con la richiamata Risoluzione si è voluto provvedere a fornire stringenti precisazioni in ordine ai criteri di composizioni delle Sezioni giudicanti ed ai casi di loro eventuali modifiche in corso d'anno, nella formazione dei collegi e dei calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, per le osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio medesimo, nonché per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115/2002. D'altro canto, proprio in occasione dell'aggiornamento annuale del Ruolo Unico, si è ritenuto di dover dare una temporanea soluzione anche ai trasferimenti di componenti di Commissione in stato di incompatibilità oggettiva che abbiano dato disponibilità allo spostamento in altra sede.

Ciò allo scopo di sopperire alle inevitabili lungaggini burocratiche derivanti, fino ad ora, dalla necessaria adozione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio è stato costretto ad intervenire, con la Risoluzione n. 8/2014, autorizzando la applicazione transitoria in via esclusiva, onde consentire l'eliminazione dei disagi connessi ai tempi di perfezionamento dei relativi atti formali.

Sul fronte strategico della formazione, sono stati messi allo studio protocolli di intesa con gli ordini professionali e la stessa Amministrazione delle Finanze per individuare linee comuni di intervento ed è stata predisposta una Risoluzione di carattere generale tesa a razionalizzare ed a contenere i costi di svolgimento di tali iniziative, con l'intendimento di favorire, si spera in un prossimo futuro, eventi di formazione ed addestramento obbligatori da

dispensarsi a titolo gratuito a tutti i giudici tributari, anche in vista della rinnovata sperimentazione delle procedure processuali telematiche, nonché del loro passaggio a regime. Iniziative che potranno, al contempo, costituire titolo preferenziale per i trasferimenti e le progressioni in carriera.

A questo proposito, è convinzione del Consiglio l'urgenza di provvedere quanto prima e comunque alla promozione di una migliore e maggiore utilizzazione dei mezzi informatici, quale indispensabile supporto all'attività istituzionale ed amministrativa.

E' anche in tal senso ci si è dedicati all'aggiornamento della veste grafica e dei contenuti del sito web , con lo scopo di migliorare la comunicazione e la diffusione delle iniziative e dei contenuti formativi, rendendoli meglio accessibili alla sempre più vasta platea di fruitori telematici.

Ed ancora in quest'ottica, rispondendo a specifiche esigenze, questa Consiliatura ha dato corso, facendolo precedere da una nuova ricognizione della situazione esistente, all'integrazione, in un testo coordinato, delle risoluzioni riguardanti così la nomina del Presidente e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario presso le Commissioni tributarie regionali, così la nomina di CTU e Commissari *ad acta*, con l'intento di precostituire le migliori condizioni alla maggiore diffusione possibile di ulteriori elementi di trasparenza e di cognizione per l'utilità degli operatori del settore e per un più vasto bacino di fruitori del servizio reso da questa speciale giurisdizione nell'interesse del diritto, della sua conoscenza, della sua certezza.

Sempre in linea con questo indirizzo il Consiglio ha inteso, anche così, promuovere la pratica di redazione di massimari regionali e favorire la diffusione *on line* di tutti questi inestimabili patrimoni di conoscenza per fornire canali di ricerca sempre aggiornati sulla giurisprudenza locale.

Ed ancora in questa prospettiva, si ritiene che l'ormai prossima introduzione del processo telematico potrà contribuire, in tempi ragionevoli, al maggior vantaggio ed al miglior sostegno nella realizzazione di condizioni più idonee alla concretizzazione di un giusto processo anche in sede di giurisdizione tributaria, ottimizzando in tal modo ed in tal senso i significativi investimenti che richiede l'adozione di misure di ampia digitalizzazione di tutta l'organizzazione giudiziaria tributaria.

La riorganizzazione dell'attività formativa più tradizionale ha voluto privilegiare, comunque - ed anche qui innovando -, la sua articolazione su un maggior numero di sedi regionali ed è stata accompagnata dalla pubblicazione preventiva sul sito di tutti gli interventi dei relatori.

L'attività di formazione ha trovato, altresì, significativa espressione nella concessione di circa trenta patrocini.

Né va dimenticato, nel novero delle attività di diffusione della cultura della legalità fiscale, la stesura di un protocollo d'intesa con il MIUR, che consentirà una presenza della magistratura tributaria negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado del paese.

Questa Consiliatura non ha, però, voluto trascurare, oltre che attivarsi, per così dire, verso l'esterno, di affrontare, in questo primo anno di piena attività, le numerose emergenti e pressanti tematiche di carattere più squisitamente interno al complesso mondo della giustizia tributaria.

Tale direzione non si è presentata certo carente di spunti e di esigenze cui rivolgersi con altrettanta alacrità d'intenti.

Ne fanno significativa memoria gli interventi rivolti ad un'irrinunciabile ed opportuna accelerazione e semplificazione delle procedure di interpello e concorsuali, che hanno visto l'improcrastinabile adozione di provvidenze di snellimento nell'ambito delle nomine, dei trasferimenti, delle immissioni in possesso, delle assegnazione di incarichi direttivi, semidirettivi o di funzione.

E' stata, infatti, intensificata l'attività di definizione delle procedure concorsuali pendenti e sono stati posti in essere non pochi accorgimenti per assecondare la contrazione della tempistica procedimentale sia mediante l'adozione della PEC, sia mediante l'approvazione della Risoluzione n. 8/2014, con la quale, richiamati i principi di buon andamento dell'azione pubblica e della certezza temporale delle conclusioni procedimentali, nel rispetto dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, viene stabilito che, una volta intervenuta la delibera di nomina adottata dal Consiglio a seguito dell'accettazione del candidato, in esito ad una procedura di trasferimento, fatta eccezione per i partecipanti al medesimo in qualità di idonei soprannumerari, si fa luogo all'applicazione temporanea (*rectius*: transitoria) in via esclusiva nella sede in cui il giudice risulti vincitore fino al perfezionamento del relativo D.P.R. di nomina.

Con l'adozione della Risoluzione n. 8/2014 sono state inoltre adottate misure apparse adeguate a colmare con efficacia e tempestività le vacanze delle piante organiche, laddove ovviamente possibile per la presenza di vincitori di interpello o di concorso interno con movimento orizzontale.

A ciò si aggiunga l'avvio, tramite emanazione del relativo bando, del concorso riservato ai componenti della ex Commissione tributaria centrale nelle sue articolazioni regionali, che, entrati *ope legis* nell'ordinamento giudiziario

tributario a suo tempo tracciato dalla riforma del 1991-'92, a seguito della conclusione al 31 dicembre del 2014 dei residui lavori di competenza, dovranno essere nominati a preferenza, di qui a breve, nelle vigenti Commissioni provinciali e regionali in attuazione della previsione dell'art. 44 del D. lgs. n. 545/1992.

La Risoluzione n. 6/2014 ha, poi, disciplinato e riordinato la materia delle assenze giustificate con riferimento alle richieste effettuate dai componenti di Commissioni tributarie chiamati a ricoprire incarichi o funzioni apicali conferiti da organismi governativi o da autorità Europee ed internazionali, ovvero in caso di conferimento di mandati elettivi in organi di autogoverno di rilevanza costituzionale o in Consigli nazionali di Ordini professionali. In proposito, è stata prevista una nuova forma di astensione dall'attività giurisdizionale per tutto il periodo del mandato o dell'incarico, adattando meglio la normativa alle specifiche esigenze istituzionali operativamente emerse nel frattempo.

Con non minor cura il Consiglio ha approvato, con Delibera n. 1297/2014, un diverso Regolamento del procedimento disciplinare, che introduce la tipizzazione delle condotte rilevanti e che, pertanto, vuole consentire un più efficace perseguimento degli illeciti. Il tutto, va da sé, nei limiti della legislazione vigente, di cui da più parti si auspica un ammodernamento, specie per la necessità di introdurre meccanismi di separazione fra i soggetti che promuovono l'azione disciplinare, quelli che la istruiscono e, infine, coloro che ne devono giudicare.

Il Regolamento ha introdotto una disciplina di maggior dettaglio per l'adozione delle misure cautelari, e tramite esso, si è provveduto, altresì, ad ordinare sia i casi di sospensione obbligatoria e facoltativa, sia quelli di esonero dalle funzioni, nelle ipotesi di rinvio a giudizio per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si è voluta così avviare una diversa e più puntuale attività di raccordo con gli organi della magistratura ordinaria, nonché con il Consiglio Superiore della Magistratura, in attesa che analoghe forme di collaborazione possano avere compimento con altre rappresentanze delle categorie professionali dalle quali provengono i giudici tributari.

Un segno palese, questo, dell'avvertito riconoscimento di non potersi esimere dall'accompagnare, anche nel difficile contrasto a sempre possibili episodi di corruzione, la più recente sensibilità del Governo e del Parlamento a combatterne l'insorgenza e le eventuali ricadute deontologiche e socio-economiche mediante preventive azioni di contrasto.

A tali azioni si auspica di poter affiancare, nel prosieguo, un efficace sistema ispettivo di vigilanza e verifica, che si conta di pianificare quale attività costante e trasparente già a partire dall'anno corrente, ed in grado di avviare, in positivo, quel dialogo fecondo e continuo con le articolazioni territoriali della magistratura tributaria capace di esiti non secondari per il miglioramento dei già buoni livelli medi di qualità e laboriosità dei giudici tributari.

E questo miglioramento, a sua volta, non può prescindere dalla piena realizzazione della parità di genere e non può non assecondarla.

Invero la modifica dell'art. 7-*bis* del Regolamento interno del Consiglio, recante ora il titolo di "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria*", approvata in data 1° aprile 2014, non costituisce un semplice inciso.

Nella riorganizzazione del precedente Comitato per le pari opportunità, si è voluto assicurare una rappresentanza paritaria del Consiglio e delle associazioni di categoria ed un'equilibrata presenza di entrambi i generi, nonché la durata del mandato dei suoi componenti in linea con quella della Consiliatura medesima.

Si tratta, a ben vedere, di risultati, tutti, importanti ed attesi, che le pagine a seguire hanno il compito di collocare, analiticamente, in più giusto risalto, e dai quali scaturiscono, coerentemente, talune puntualizzazioni conclusive, quasi mera esplicitazione di quelle intrinseche esigenze evolutive che si spera condivise dagli Organi preposti dall'ordinamento a tutelarne il naturale sviluppo e l'adempimento.

Si tratta, dunque, di rimuovere gli ostacoli ancora interposti, per molti versi, ad obiettivi di semplice coerenza ordinamentale, quelli ai quali questo Consiglio intende ispirarsi nella sua azione di affermazione della propria identità e che sembrano potersi compendiare, intanto, nell'istanza per il riconoscimento di sistematiche audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, allorché siano all'esame del Parlamento provvedimenti legislativi che si occupino della materia di competenza, o della richiesta di procedure concertate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento delle Finanze, la Direzione della Giustizia Tributaria ed ogni altro soggetto di volta in volta interessato, per la deflazione dei conflitti e la loro prevenzione.

Ma, non di meno, si tratta anche della necessità di un più solido innervarsi dei principi, già contenuti nella legislazione vigente, di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile del Consiglio, di provvedere uno *status* ai Consiglieri

che consenta loro di armonizzare l'attività del Consiglio con quella degli altri Organi di autogoverno, di avviare una significativa riforma, di dar corpo all'avviata riorganizzazione amministrativa del Consiglio, di dar corso ad un'adeguata dotazione finanziaria, basata su previsioni realistiche, al riparo da tagli lineari e accompagnata da una riforma del sistema di rendicontazione che si innesti su principi di contabilità economico-patrimoniale.

Temi di confronto di notevole impatto e di non facile dialettica, sicuramente, eppure, altrettanto, non differibili, non rimuovibili e, soprattutto, non rinunciabili, in spirito di sincera e leale collaborazione, se non si voglia destrutturare l'impianto della stessa Giustizia Tributaria.

L'insediamento di questa IV^o Consiliatura, avvenuto il 22 gennaio 2014, ha comportato lo scioglimento automatico del Comitato per le pari opportunità nella magistratura tributaria, come da regolamento. Nella seduta consiliare del 1^o aprile 2014 si è profittato dell'occasione per sostituire il testo dell'allora vigente art. 7-*bis* del Regolamento interno del Consiglio - che, appunto, lo disciplinava - con una nuova previsione (art. 7-*bis* modificato) che ne ha anche mutato la denominazione in "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria".

Al Comitato sono stati, così, riconosciuti compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (come introdotto dall'art. 21 della L. n. 183/2010) ed in particolare l'attività di promozione di ogni utili azioni, verifiche e controlli affinché sia evitata ogni discriminazione nel lavoro di giudice tributario, nella progressione di carriera, nell'esercizio dei diritti e nel trattamento economico, secondo la legge ed in riferimento a parametri di buone prassi nazionali e comunitarie.

Composto da quattro componenti del Consiglio di Presidenza in carica, fra i quali deve essere eletto il Presidente, quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni dei giudici tributari, ed un esperto, senza diritto voto, designato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato è composto anche da altrettanti componenti supplenti nominati nell'ambito delle medesime categorie, i quali, tuttavia, possono prendere parte alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

La composizione del nuovo Comitato, dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente non vicario avvenuta nella seduta del 16 dicembre, per l'anno 2014 è la seguente: avv. Lucia Picone, consigliera Presidente, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere dott. Giuseppe Caracciolo, consigliera avv. Giuliana Passero, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere dott. Lucio Di Nosse, consigliera avv. Lorella Fregnani, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere dott. Giuseppe Di Martino, consigliere dott. Massimo Scuffi, sostituito, in caso di assenza o impedimento, dalla consigliera prof.ssa Barbara De Donno, dott.ssa Liana Tumbiolo, quale vice Presidente, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Gigliola Natale, dott.ssa Adele Marcellini, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Giuseppina D'Ingianna, dott.ssa Federica Romano, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Annarosa Defant, dott.ssa Grazia Corradini, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Pietro Perla.

In data 16 dicembre 2014 il Comitato Unico di garanzia ha tenuto la prima riunione presso la sede del Consiglio di Presidenza.

Capo secondo

L'attività delle Commissioni

§. 1 – I Commissione: *Status dei magistrati tributari – revisione degli organici – flussi.*

Le competenze dell'Ufficio Status dei giudici tributari, contenute nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza, prevedono:

1. la tenuta del fascicolo giuridico personale di tutti i giudici tributari, da quest'anno anche in formato elettronico; l'archivio elettronico comprende tutti i dati di carriera, compresa quella nelle cessate commissioni di I e II grado, e le variazioni di servizio a partire dal 2012;

2. l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso;

3. l'aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;

4. la formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi, oltre a direttive generali per il miglior funzionamento delle commissioni tributarie;

5. la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame dei reclami avverso i decreti adottati dai Presidenti delle Commissioni o di sezione;

6. la tenuta ed aggiornamento del "Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie", istituito dall'art. 4, comma 39-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

7. La raccolta ed elaborazione dei:

a) dati di consistenza e variazione organiche delle CCTT;

b) dati di flusso del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT.

Le predette operazioni vengono svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari.

L'Ufficio, per i periodi indicati dell'anno 2014, è stato costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione:

- a) N. 1 di area 3 F4 fino al 04 maggio 2014;
- b) N. 1 di area 3 F3 fino al 30 settembre 2014;
- c) N. 2 di area 3 F3;
- d) N. 1 di area 3 F3, dal 09 settembre 2014;
- e) N. 1 di area 3 F2, dal 03 ottobre 2014;
- f) N. 1 di area 2 F5, dal 05 maggio al 30 ottobre 2014;
- g) N. 1 di area 2 F3;
- h) N. 1 di area 2 F1, dal 09 settembre 2014, in condivisione con la Segreteria Amministrativa.

Ai sensi del citato art. 6, comma 1, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I ha svolto le seguenti attività:

1. Tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Attività svolta ad effettuazione di ogni seduta consiliare, con l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari ed il conseguente inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti adottati (declaratorie di nuovo inserimento in organico, di cessazione dall'incarico, di sospensioni per cariche elettive o per motivi disciplinari, di trasferimento per incompatibilità, di applicazione ad altra sede, di assegnazione di incarico quale facente funzioni). A partire dal 2013 l'Ufficio è stato dotato di un programma di gestione (**PRG STATUS**) che permette di immagazzinare e gestire tutte le informazioni utili al suo funzionamento ed alla estrapolazione di dati ed informazioni sui singoli giudici e sulla situazione degli organici delle commissioni tributarie. Al fine, pertanto, dell'aggiornamento dei dati del programma, l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari viene costantemente effettuata anche nelle schede informatizzate dei giudici. A completamento della analoga informatizzazione degli altri uffici consiliari sarà attivata la disponibilità del "**Fascicolo giuridico informatico**", consultabile da ogni componente di Commissione Tributaria a mezzo dell'"**Area riservata**"

disponibile sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. Aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria della Presidenza. Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza i provvedimenti che abbiano avuto effetto sullo status del singolo componente di commissione tributaria.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi degli incarichi resisi vacanti, si dà impulso alla copertura delle carenze per ogni commissione tributaria.

Si evidenzia che nel 2014 risultavano ancora in definizione o in svolgimento n. 4 procedure concorsuali e n. 6 di interpello per trasferimento e, pertanto, è risultato estremamente complesso individuare i posti effettivamente vacanti, stante il sovrapporsi di bandi per le stesse sedi, a seguito di assenza di partecipanti in prima istanza, o di rinunce a nomine già accettate, a seguito di vincita in graduatorie di altra sede.

3. Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi, oltre a direttive generali per il miglior funzionamento delle commissioni tributarie.

I citati criteri e direttive vengono dettati annualmente dal Consiglio mediante apposita risoluzione in materia predisposta dall'Ufficio I. Come per le passate annualità, con la **Risoluzione n. 9 del 21/10/2014** sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Quest'anno tra le novità o integrazioni introdotte nelle disposizioni in ordine ai criteri cui attenersi per il successivo anno 2015 nella gestione delle attività di competenza del Presidente della Commissione e dei Presidenti di Sezione, si evidenziano quelle relative a:

a) Adeguamento del numero minimo di sezioni di cui è composta la Commissione affinché possano essere istituite sezioni specializzate (*Avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Commissione è costituita da almeno 7 sezioni per le Regionali e almeno 5 sezioni per le Provinciali, possono essere previste due sezioni specializzate all'interno della stessa, assicurando nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate*);

b) Ribadire la competenza del Presidente di Commissione nel fissare il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni. Tale periodo deve essere di norma trimestrale (così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 545/92) e, se ragioni organizzative lo giustificano, può essere quadrimestrale, o, al massimo, semestrale, ma sempre omogeneo per tutte le sezioni;

c) Tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del *“Programma per l'assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni”*, in uso dal 30 settembre 2014 in tutte le Regioni, i Presidenti di Commissione sono stati sollecitati a provvedere ad intervenire nelle varie fasi della procedura informatizzata, attuando le variazioni di assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto delle linee guida fornite dalle risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010;

d) Al fine del corretto aggiornamento nel sistema informativo del Consiglio di Presidenza delle variazioni nella composizione delle sezioni, è stato stabilito che i relativi decreti presidenziali dovranno essere accompagnati da un prospetto di sintesi nel quale andranno riportati unicamente i nominativi ed i dati dei componenti la cui posizione sia variata rispetto all'ultimo decreto presidenziale trasmesso al Consiglio.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, anche quale applicati, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite all'inizio di ogni anno da ciascun Presidente di Commissione con proprio decreto, raffrontato anche con le risultanze del Sistema Informativo delle CC.TT. (S.I.Co.T.).

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri di cui alla richiamata Risoluzione annuale, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata disposta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti, aventi vigenza semestrale e/o quadrimestrale e/o trimestrale, avendo cura di accertarne, tra l'altro, la regolare composizione ed il numero di udienze minime tenute.

4. Attuazione della legge n. 244 del 2007 e della Legge 22 maggio 2010 n. 73, in ordine alla attività decentrata a livello di sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, le quali dispongono che il Consiglio di Presidenza provveda sia a stabilire i carichi di lavoro minimi, al fine di garantire che l'attività delle sezioni venga esaurita entro il 31/12/2012 (prorogata al 31/12/2013 e successivamente al 31/12/2014), e sia che effettui le eventuali applicazioni presso le dette sezioni territoriali anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

L'Ufficio ha monitorato le comunicazioni trasmesse dalle varie sezioni regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale al fine di verificare il rispetto dei termini di esaurimento entro la data prevista delle attività loro affidate. Al riguardo è possibile confermare che tutte le sezioni regionalizzate hanno completato le lavorazioni inerenti i fascicoli in carico entro il 31 dicembre 2014 e, pertanto, a tale data è definitivamente cessata la Commissione Tributaria Centrale.

5. Applicazioni di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. Applicazione temporanea in via esclusiva nelle more del DPR di nomina dei Componenti di Commissione Tributaria vincitori di procedura di interpello per trasferimento ad altra sede. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002, n. 3 del 27/03/2007 e n. 8 del 17/12/2013, al fine di sopperire temporaneamente alla situazione deficitaria degli organici in molte commissioni, sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 ed in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti. Per individuare i componenti che diano la loro disponibilità alle applicazioni richieste dai vari Presidenti di Commissione vengono effettuati appositi interPELLI, pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e gestiti direttamente dall'Ufficio status. A seguito della approvazione della Risoluzione n. 13 del 02/12/2014 è stata ripristinata la netta separazione di operatività tra i giudici delle Commissioni

Provinciali e quelli delle Regionali, sancendo che, nel medesimo ambito territoriale, non è possibile l'applicazione di componenti appartenenti a Commissioni tributarie di grado diverso.

Con riferimento alle procedure concorsuali il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti preordinati all'emanazione del DPR di nomina dei giudici tributari, pur costituendo - nelle loro diverse fasi sancite dall'art. 9 del D.L.gs n. 545/92 - un iter complesso ed articolato, abbiano raggiunto termini eccessivi di conclusione, comportando nella maggior parte dei casi un tempo di perfezionamento non inferiore all'anno, ed in alcuni casi anche al biennio, dalla accettazione da parte del candidato della deliberazione di nomina. Tale inaccettabile ritardo, oltre a ledere i principi generali del procedimento amministrativo, così come sanciti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni, ha reso inefficace l'azione, pur tempestiva, del Consiglio diretta a risolvere la grave carenza di organico dei giudici tributari, creando, inoltre, pregiudiziali e controversie tra le procedure concorsuali concluse ed i nuovi concorsi indetti. Per far fronte a tale situazione, è apparsa ineludibile la necessità di ricorrere ad istituti rientranti nei poteri e facoltà del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; tra essi quello più idoneo a sopperire, di fatto, all'impedimento alla presa di possesso del vincitore di concorso o interpello presso la nuova sede di destinazione, senza più svolgere la funzione in quella di origine, è stata l'applicazione temporanea (rectius transitoria) in via esclusiva, di cui, a partire dal mese di novembre, ne sono state effettuate n. 75.

6. *Trasferimenti dei Componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva e che abbiano dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede, con successiva applicazione in via esclusiva presso la nuova sede.*

Il comma 2, lettera c), dell'art. 39 del dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha modificato le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 545/92 introducendo il comma 1-bis, il quale prevede, in aggiunta all'incompatibilità derivante da fatto proprio del componente di commissione, anche quella derivante da fatto altrui, denominata "incompatibilità oggettiva", attribuendo al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di verificare la persistenza delle posizioni di incompatibilità di cui al precedente comma 2 e provvedere alla loro rimozione. In esecuzione, pertanto, di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza ha provveduto ad adottare le delibere di trasferimento idonee a rimuovere la posizione di incompatibilità non derivante dalla volontà del componente di commissione.

In riferimento a tali fattispecie, con l'adozione della già citata Risoluzione n. 8 del 07/10/2014, sono state ribadite le applicazioni in via esclusiva anche per esse.

Nel corso del 2014 sono state adottate n. 4 delibere di trasferimento, anche ad integrazione o correzione a quelle già disposte, oltre a confermare le temporanee applicazioni effettuate non risultando ancora pervenuti i DPR di perfezionamento dei trasferimenti stessi. A fine anno, a seguito di cessazioni dal servizio o di rimozione della causa di incompatibilità, i componenti di commissione trasferiti/applicati ad altra sede per incompatibilità oggettiva risultavano essere n. 26.

7. Tenuta ed aggiornamento del “Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie”

La legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto il “**Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie**”, formato e tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a mezzo dell'Ufficio I.

Nel ruolo unico sono inseriti i componenti in servizio delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché, in appendice, i componenti della commissione tributaria centrale e gli idonei in soprannumero non ancora immessi nelle relative funzioni.

I componenti delle commissioni tributarie sono elencati nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica posseduta, ad eccezione di quelli nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, i quali sono inseriti secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle rispettive procedure selettive, pur nel rispetto della successione temporale delle procedure concorsuali.

Per l'attribuzione delle qualifiche e della data di anzianità di servizio nella qualifica sono state applicate le disposizioni al riguardo contenute nelle Risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 4, del 17 luglio 2012, n. 6, del 06 novembre 2012 e n. 4 del 03 febbraio 2015 e di quelle della delibera adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 10 febbraio 2015, avente effetto sul ruolo 2014.

La posizione del Ruolo Unico non produce alcun effetto ai fini di futuri trasferimenti e/o conferimenti di altri incarichi, atteso che per essi le norme vigenti comportano la necessità di ricostruzione della intera carriera del candidato e non della sola anzianità nella ultima qualifica ricoperta.

Il ruolo unico viene aggiornato a cura dell'Ufficio Status entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è reso pubblico attraverso il sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it).

La redazione del ruolo viene eseguita secondo gli elementi e le documentazioni disponibili nei fascicoli personali dei componenti delle Commissioni o di quelle trasmesse al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati, direttamente o a mezzo della Commissione di appartenenza.

Nel mese di febbraio 2014 è stato pubblicato il ruolo unico, con riferimento alle posizioni al 31 dicembre 2013 e nel corso dell'anno sono state acquisite tutte le istanze di rettifica allo stesso trasmesse da coloro i quali ritenessero che i dati esposti non corrispondessero alla propria situazione reale di anzianità nella qualifica, previa produzione della documentazione a supporto.

8. Raccolta ed elaborazione dei: a) dati di consistenza e variazione organica delle CCTT; b) dati di flusso del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT (operazioni svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari).

Nel corso dell'anno l'Ufficio ha elaborato e fornito i dati, di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella consistenza organica delle commissioni, soprattutto alla luce della immissione in servizio dei numerosi componenti risultati vincitori dei concorsi banditi a partire dall'anno 2011, con la qualifica di giudice per il concorso esterno riservato a magistrati e con tutte le qualifiche per quello interno riservato ai già componenti di commissione tributaria, oltre agli spostamenti di sede avvenuti con gli interPELLI a tale scopo banditi nel corso del 2013 e 2014.

Sono stati, inoltre, predisposti e forniti al sig. Presidente del Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, gli elementi per la relazione in occasione della "Giornata della Giustizia tributaria" tenutasi presso la Corte di Cassazione in data 16/05/2014 e tutto il materiale richiesto a supporto di interventi tenuti dal sig. Presidente e dai sig.ri Consiglieri in occasione di convegni e seminari o per articoli sulla stampa nazionale.